

COPIA

<b>Comune di Torre Beretti e Castellaro Provincia di Pavia</b>  *****	<b>Codice Ente</b> 11293	<b>Codice Materia</b>
	<b>DELIBERAZIONE N. 19</b>	
	Trasmesso alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. .... in data .....	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza....ordinaria di.....prima convocazione - seduta

**OGGETTO: Provvedimenti in ordine alla riscossione in acconto della T.A.R.I.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro**  
del mese di **luglio** alle ore **19,30** nella Sala delle adunanze consiglieri.  
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati  
in seconda convocazione a seduta i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Numero d'ordine		Presenti	Assenti
1	BROVEGLIO Marco - Sindaco	X	
2	LAMBRI Fabio Vice Sindaco	X	
3	MALVICINI Adriana Assessore	X	
4	TERASCHI Alessandra	X	
5	PADERNO Valeria	X	
6	SPIGA Agata Mirella	X	
7	COSTA Carola Brenda	X	
8	DI MARCO Antonio	X	
9	BADINI Gianfranco	X	
10	RAVAZZANI Mario	X	
11	GALEOTTI Giuseppe	X	
	Totali	11	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **Dott. Francesco D'ANGELO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BROVEGLIO Marco - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.6 dell'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con l'art.1, commi dal 639 al 704, della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che l'Imposta Unica Comunale – IUC – è composta da:

- IMU – Imposta Municipale Propria – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI – Tributo Servizi Indivisibili – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI – Tributo Servizio Rifiuti – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, di istituzione della TARES;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI e TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- **il comma 682** – con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete fra l'altro:

**A. PER QUANTO RIGUARDA LA TARI**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**B. PER QUANTO RIGUARDA LA TASI**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- **il comma 683** – il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della Lettera B), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - **il comma 688** – il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09 Luglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
  - **Il comma 691** – i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 67 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n.214;
  - **Il comma 692** – il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
Di **Consiglio Comunale**  
N. 19 del **04.07.2014**

SU OGGETTO: Provvedimenti in ordine alla riscossione in acconto della T.A.R.I.

---

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **tecnica**.

Data 04.07.2014

Il Responsabile del Servizio

F.to PRETOTTO Agostina

---

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **contabile**.

Data 04.07.2014

Il Responsabile del Servizio

F.to PRETOTTO Agostina

---

